


DISEGNO DI LEGGE 1008 LA POSIZIONE DI ANIVP



Roma, 22 luglio 2024

A.N.I.V.P.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI DI SICUREZZA

aderente a  

www.anivp.it
Presidente: Tullio Mastrangelo presidenza@anivp.it
Segretario Generale: Marco Stratta marco.stratta@anivp.it



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. SITUAZIONE	3
3. ANALISI DISEGNO DI LEGGE.....	5
4. CONCLUSIONI	7



1. INTRODUZIONE

Da gennaio 2024 abbiamo assistito ad un proliferare di proposte normative volte a ridisegnare in tutto o in parte il comparto della vigilanza privata, e tutte quante hanno come obiettivo dichiarato quello di elevare-valorizzare gli standard di sicurezza e la sicurezza in generale e/o migliorare l'attività degli operatori coinvolti.

Non possiamo che cogliere con favore l'attenzione che il settore genera nella comunità civile, ma allo stesso tempo ci siamo domandati come mai le associazioni di categoria, come espressione appunto degli operatori interessati da queste proposte, me presumibilmente nemmeno il Ministero dell'Interno quale amministrazione dello Stato attrice dei vari processi burocratici di verifica e controllo, o le organizzazioni sindacali, siano mai stati interpellati per fornire pareri o consigli per l'elaborazione di questi documenti.

Questo processo è partito quindi dal fondo e risale la corrente.

2. SITUAZIONE

Oggi il comparto della vigilanza privata, dopo le riforme iniziate nel 2008 su spinta della Corte di Giustizia Europea all'insegna della libertà di concorrenza e del mercato, è un settore particolarmente normato. Oltre alle due norme base del Tulp e del suo Regolamento di Esecuzione (riformate nei titoli specifici nel 2008 appunto) si sono affastellati negli anni diversi decreti ministeriali delegati dalle norme primarie (e ancora ne mancherebbero da erogare) per non parlare di norme di secondo livello quali regolamenti e infine le circolari ministeriali. Le figure professionali oggetto delle attenzioni del legislatore si sono così moltiplicate, aggiungendosi alle classiche GpG e, per restare nel campo



della licenza 134 Tulps, agli investigatori privati e informatori commerciali: le GpG addette al controllo del divieto di fumo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le GpG con compiti di sicurezza sussidiaria e/o complementare, le GpG impiegate in attività antipirateria sul naviglio mercantile, gli steward degli impianti sportivi, gli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (prosaicamente i cd “buttafuori”), l’investigatore privato e l’informatore commerciale dipendente.

Ma questa attività di disciplina normativa non ha mai tenuto in considerazione con la dovuta attenzione, almeno a detta di chi scrive, la circostanza che i settori sopra descritti sono svolti da società di capitali, in regime di assoluto libero mercato in un contesto di marcata concorrenza. Il risultato ha quindi visto la descrizione di un perimetro normativo vasto, volto a disciplinare il chi, il come e il quando di coloro che devono erogare i servizi, ma senza invece toccare le dinamiche connesse ai soggetti deputati all'autorizzazione e controllo del sistema. In realtà un intervento in tal senso c'è stato (Dm 115/2014), rivolto a garantire che enti di certificazione indipendente provvedessero a verificare ad uso delle Prefetture e Questure, ferma la potestà autoritativa di queste ultime, che le società di vigilanza dispiegassero i servizi secondo le regole dettate dal nuovo impianto normativo (costi della certificazione a carico delle società stesse).

Ma questo nuovo sistema che, come si diceva, non avrebbe ancora terminato la sua fase di produzione normativa, non ha introdotto nessun elemento che fosse di effettivo sostegno agli istituti di vigilanza che, lo si ripete, si confrontano totalmente sul libero mercato.



Quindi oggi abbiamo un settore che, per fare un esempio, si affanna drammaticamente nel reclutamento di risorse umane da avviare alle professioni sopra descritte, ma deve poi confrontarsi con procedure per la loro autorizzazione all'impiego estremamente lunghe e con una carenza di funzionari negli uffici di riferimento che, spesso, faticano a rinnovare le autorizzazioni di quelle già in servizio.

Il primo pensiero che verrebbe automatico è quindi quello di abbinare ad un intervento normativo di riforma, anche un intervento di adeguamento degli uffici e delle strutture deputati all'autorizzazione e controllo.

Un secondo pensiero è sicuramente rivolto agli operatori fiduciari, o quelli che le norme UNI 11925-11926 descrivono come operatori ausiliari alla sicurezza, quel fantastico mondo, libero da attenzioni normativo/burocratiche, che permette agli imprenditori di fare quello che gli è proprio concentrarsi sul business, in questo caso ben vengano allora la concorrenza e il libero mercato.

3. ANALISI DISEGNO DI LEGGE

Non è nostra intenzione effettuare una analisi dettagliata di tutto l'articolato proposto, ma dei principi cardine e degli elementi presumibilmente ispiratori, con focus sulle criticità rilevate.

- a) Il disegno di legge 1008 ha l'intento dichiarato (art. 26 abrogazioni) di sostituire il titolo IV del TulpS, nonché il titolo IV, paragrafi 20 e 21, del suo Regolamento di Esecuzione. Tale intento non sembra però tenere in considerazione, almeno da un punto di vista strettamente tecnico, tutta la normativa connessa alla riforma di tali titoli intervenuta dal 2008. Ad esempio il DM 269/2010, che è il fulcro vero del nuovo sistema della vigilanza privata.



Non ci sembra sia stata effettuata una vera analisi degli effetti della riforma proposta alla luce del sistema, molto articolato appunto, oggi in essere, lasciando quindi ad una fase successiva “l’assestamento” delle inevitabili scosse prodotte.

Ci permettiamo dire che le aziende del comparto a forza di scosse si sono ridotte della metà nell’ultimo decennio (oltre 800 nel 2015 – 426 al 18/07/24), ed il personale è diminuito almeno di 1/3 (stima di 55 mila nel 2010 – stima di 35/40 mila nel 2024).

- b) Si sono introdotti (art. 5) degli elementi già oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 17 dicembre 2007 (C465/05); come ad esempio le facoltà di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni in caso di fondato pericolo che l’istituto [...] acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore; oppure nel caso in cui si rilevi la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.
- c) Si sono sottoposte a licenza e a tutto l’iter di verifica autorizzazione e controllo, mansioni che oggi ne sono assolutamente estranee: i custodi di immobili in primis e, a seguire, gli altri operatori abilitati. Tale figura professionale, probabilmente con funzioni differenti da quelle oggi pensate dal proponente il disegno di legge, era stata liberalizzata già nel 2000 (La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - ha soppresso i procedimenti e gli adempimenti recati dall'alt 62 TULPS e dagli artt.li 113, 114 del regolamento di esecuzione, che disciplinavano l'iscrizione -autorizzazione di polizia- dei portieri e dei custodi nell'apposito registro).



Il nuovo sistema non può che sembrare un passo indietro.

Ma qui è doveroso ritornare sulle difficoltà marcate che l'attuale sistema ha nel garantire un regolare flusso di attività burocratico-amministrative. Per decretare una GpG il tempo medio è superiore ai 75 gg. Spesso il rinnovo dei titoli di abilitazione delle GpG non avviene prima della scadenza, anche laddove le pratiche sono presentate con 90 gg di anticipo. Questi tempi sono ormai in contrasto assoluto con un mercato del lavoro e con esigenze di servizio (si pensi alle attività svolte per la gestione dei servizi a tribunali, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc) che richiedono ben altre performance, anche a tutela dello stesso bene pubblico.

Immaginare di “ingessare” in questo sistema altre 100mila addetti (tale è la stima per difetto dei custodi e degli altri operatori abilitati), sarebbe traumatizzante per l'organizzazione delle Prefetture e Questure, e fatale per la vita delle società chiamate a erogare i servizi (istituti di vigilanza in primis).

4. CONCLUSIONI

Ringraziamo i Parlamentari e Senatori che in questi anni hanno riservato attenzione al settore, nonché la Presidenza della Commissione per il ciclo di audizioni organizzato e ci permettiamo sintetizzare di seguito le principali criticità connesse al disegno di Legge presentato.

Criticità di approccio: sconta il mancato confronto preventivo con i rappresentanti della categoria e le istituzioni interessate.

Criticità di impostazione: troppe incongruenze tecniche che lascerebbero le parti interessate, controllante e controllato in primis, a dover definire le lacune.



Criticità di valutazione: l'impianto normativo non può reggere se non si pensa a come efficientare il sistema delle autorizzazioni e dei rinnovi dei titoli abilitativi. Allargare infatti così tanto la platea dei soggetti da sottoporre ad autorizzazione (custodi ed altri operatori abilitati) bloccherebbe il sistema ed impedirebbe alle aziende di erogare i servizi.

Rileviamo invece interessanti spunti con riferimento alla previsione di agevolazioni finanziarie (art. 24). Sono infatti anni che si dibatte sull'importanza della sicurezza e della vigilanza, ma si fatica a introdurre un beneficio fiscale a favore dell'utenza o delle aziende stesse.

Utile anche la previsione di un registro nazionale, ma solo se questo è realmente funzionante ed utile a contribuire alla velocità dei processi.

Per quanto compete la scrivente associazione si ritiene che una riforma utile al sistema Paese debba prevedere:

- L'accorpamento in un unico testo di tutte le discipline ad oggi prodotte relative a figure professionali connesse alla sicurezza, creando così un riferimento normativo unico ed organico;
- L'allargamento delle attività di sicurezza affidate alla vigilanza privata, superando il limite dettato dal patrimonio immobiliare e mobiliare comprendendo così forme di *close protection*, ed estendendo altresì le attività di sicurezza sussidiaria e complementare, con connesso beneficio per gli organici di Forze dell'Ordine e Corpi Militari;
- Una revisione delle procedure e/o degli uffici che regolano l'autorizzazione, controllo e rinnovo dei titoli abilitativi alle figure professionali interessate.

www.anivp.it
Presidente: Tullio Mastrangelo presidenza@anivp.it
Segretario Generale: Marco Stratta marco.stratta@anivp.it